

Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica della Lituania concernente aspetti giuridici delle relazioni tra la Chiesa Cattolica e lo Stato

La Santa Sede e la Repubblica della Lituania,

allo scopo di istituire uno strumento giuridico per le relazioni tra la Chiesa Cattolica e la Repubblica della Lituania;

la Santa Sede, in ossequio al magistero del Concilio Vaticano II e alle norme del Codice di Diritto Canonico, e la Repubblica della Lituania, in conformità alla Costituzione della Repubblica della Lituania;

considerando lo speciale ruolo della Chiesa Cattolica, soprattutto nel consolidamento dei valori morali della nazione della Lituania, così come il suo storico ed attuale contributo ai settori sociali, culturali e dell'istruzione;

riconoscendo che la maggioranza della popolazione della Repubblica della Lituania professa la Religione Cattolica;

aderendo al principio della libertà religiosa, protetto da strumenti giuridici internazionali hanno convenuto quanto segue:

1. 1. La Santa Sede e la Repubblica della Lituania concordano che la Chiesa Cattolica e lo Stato sono indipendenti ed autonomi ciascuno nel proprio ambito e, aderendo a tale principio, collaborano strettamente per il benessere spirituale e materiale di ogni individuo e della società.

2. Le autorità competenti della Repubblica della Lituania e le autorità competenti della Chiesa Cattolica collaborano, secondo modalità accettate da entrambe le Parti, alle questioni educative, culturali, familiari e sociali e, in particolare, alla protezione della moralità pubblica e della dignità umana.

2. 1. La Repubblica della Lituania riconosce lo status di persona giuridica alla Chiesa Cattolica.

2. Tutti gli enti della Chiesa Cattolica nella Repubblica della Lituania, i quali godono della personalità giuridica pubblica o privata ai sensi della Legge Canonica, hanno i diritti che la legge civile riconosce alle persone giuridiche in conformità alle norme legali della Repubblica della Lituania.

3. Ai sensi delle norme della Legge Canonica, la competente autorità della Chiesa Cattolica può istituire, modificare, sopprimere e riconoscere le persone giuridiche ecclesiastiche. La competente autorità dello Stato deve essere informata di tali provvedimenti, affinché i relativi effetti siano registrati conformemente ai requisiti della legge nazionale.

3. La Repubblica della Lituania garantisce alla Chiesa Cattolica, alle sue persone giuridiche e fisiche, la libertà di mantenere contatti e di comunicare senza restrizioni con la Santa Sede e gli altri enti ecclesiastici riconosciuti dalla Legge Canonica sia in Lituania che all'estero.

4. La Repubblica della Lituania riconosce la libertà della Chiesa cattolica di svolgere la sua missione pastorale, apostolica e di carità. La Chiesa Cattolica svolge le sue attività

sociali, educative e culturali in conformità alla Legge Canonica e alle leggi della Repubblica della Lituania. La Repubblica della Lituania inoltre riconosce la libertà della Chiesa Cattolica e delle sue comunità di esercitare pubblicamente i riti religiosi, sviluppare la propria struttura, istruire ed offrire assistenza spirituale ai fedeli, così come riconosce la totale competenza della Chiesa Cattolica nel suo ambito.

5. 1. La competente autorità della Chiesa Cattolica ha l'esclusivo diritto di organizzare liberamente la vita ecclesiastica, di istituire e sopprimere le province ecclesiastiche, le arcidiocesi, le diocesi, le amministrazioni apostoliche, le prelature territoriali, le abbazie territoriali, le prelature personali, le parrocchie, le case religiose e le altre persone giuridiche ecclesiastiche.

2. Le circoscrizioni ecclesiastiche in Lituania non devono superare i confini della Repubblica della Lituania.

6. 1. La competente autorità della Chiesa Cattolica ha il diritto di assegnare liberamente le persone agli uffici ecclesiastici in conformità alle norme della Legge Canonica.

2. La nomina, il trasferimento e la rimozione dall'ufficio dei vescovi e delle persone canonicamente equivalenti sono di esclusiva competenza della Santa sede.

3. Prima di rendere pubblica la nomina di un vescovo diocesano, la Santa Sede, per atto di cortesia, informerà in via confidenziale il Presidente della Repubblica della Lituania.

4. Solo i cittadini della Repubblica della Lituania possono essere nominati vescovi in Lituania.

7. 1. La Repubblica della Lituania garantisce la libertà di professare la religione Cattolica ed esercitarne in pubblico il culto.

2. La Repubblica della Lituania garantisce il rispetto del carattere sacro delle chiese e delle cappelle, così come di edifici, terreni e luoghi religiosi di culto ad esse strettamente collegate e la loro protezione su richiesta della competente autorità della Chiesa Cattolica.

3. I luoghi citati nel paragrafo 2 di questo Articolo possono essere utilizzati temporaneamente per scopi diversi soltanto in occasioni importanti, purché l'autorità ecclesiastica competente abbia fornito esplicito consenso e purché sia rispettato il carattere sacro di questi luoghi.

4. A richiesta della competente autorità ecclesiastica, l'autorità competente della Repubblica della Lituania e i relativi rappresentanti possono assumere misure di sicurezza nei luoghi menzionati al paragrafo 2 di questo Articolo, se ciò è necessario per proteggere la vita o la salute umana, così come per salvaguardare il patrimonio di valore artistico o storico.

5. In casi straordinari l'autorità competente della Repubblica della Lituania può assumere misure di sicurezza nei luoghi menzionati al paragrafo 2 di questo Articolo, senza il preventivo avviso alla competente autorità ecclesiastica, purché tale azione sia necessaria per salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza degli individui, o per preservare le tradizioni culturali; l'autorità ecclesiastica deve esserne in seguito informata.

6. La competente autorità ecclesiastica avviserà la competente autorità statale nel caso in cui i riti pubblici, così come le processioni, i pellegrinaggi etc. vengano svolti in luoghi diversi da quelli menzionati nel paragrafo 2 di questo Articolo, affinché l'ordine pubblico e la sicurezza siano garantiti, nel rispetto delle norme della Repubblica della Lituania.

8. 1. La Repubblica della Lituania garantisce l'inviolabilità del segreto del sacramento della confessione, persino quando il sacerdote è invitato a testimoniare o ad intervenire in un procedimento giudiziale.

2. Qualora vengano richieste azioni penali nei confronti di membri del clero, in considerazione della loro responsabilità pastorale nei confronti dei fedeli, la competente autorità legale informerà la competente autorità ecclesiastica, purché questo non influenzi negativamente il processo investigativo.

9. 1. Le festività pubbliche comprendono tutte le Domeniche e i giorni festivi indicati di seguito:

a) 1° Gennaio – Solennità della Vergine Maria, Madre di Dio. Capodanno;

b) Il lunedì dell'Angelo;

c) 15 Agosto – Assunzione della Vergine Maria, Žolinė;

d) 1° Novembre – Solennità di Tutti i Santi;

e) 25 Dicembre – La Nascita del Signore, Natale;

f) 26 Dicembre – Il giorno di Santo Stefano.

2. Le Parti del Presente Accordo possono modificare la lista delle festività pubbliche con un reciproco accordo.

10. 1. Le persone giuridiche ecclesiastiche hanno il diritto di acquistare, amministrare, usare e disporre di beni mobili ed immobili, ai sensi della Legge canonica e delle norme della Repubblica della Lituania.

2. Le persone giuridiche menzionate nell'Articolo 2 del presente Accordo, così come le chiese, le cappelle e gli altri edifici sacri, le case parrocchiali, gli edifici curiali, i seminari, le case religiose e le altre proprietà appartenenti alle suddette persone giuridiche ed utilizzate per scopi pastorali, caritativi, sociali, educativi e culturali, sono esenti dalle imposte nazionali.

3. Lo Stato esenta dalla tassazione le offerte volontarie alla Chiesa Cattolica e quelle destinate ad attività pastorali, educative e di carità.

4. La proprietà e le entrate dirette a scopi diversi da quelli menzionati nei paragrafi 2 e 3 di questo Articolo, sono tassati secondo quanto dispone la procedura descritta dalle norme della Repubblica della Lituania.

11. 1. La Chiesa Cattolica ha il diritto di costruire chiese ed altri edifici per scopi ecclesiastici, così come di ingrandire e restaurare quelli già esistenti nel rispetto della procedura descritta dalle norme della Repubblica della Lituania.

2. Soltanto l'Ordinario Diocesano locale decide circa la necessità di queste costruzioni. La posizione di questi edifici è scelta e i lavori di costruzione sono condotti in conformità alla procedura descritta dalle norme della Repubblica della Lituania.

12. 1. Alla Chiesa Cattolica è garantito il diritto di stampare, pubblicare e distribuire libri, giornali e riviste, così come di dedicarsi ad altre attività editoriali relative alla sua missione.

2. Lo Stato finanzia le attività editoriali della Chiesa, le sue persone giuridiche e le organizzazioni che operano nei settori sociali, culturali, di educazione, morali e apostoliche allo stesso modo delle attività editoriali delle altre organizzazioni non governative.

13. 1. Il matrimonio canonico consegue effetti civili conformemente alle norme della Repubblica della Lituania dal momento della sua celebrazione religiosa purché ricorrano i requisiti delle leggi della Repubblica della Lituania.

2. Il tempo e la modalità di registrazione del matrimonio canonico nel registro civile sono definiti dalla competente autorità della Repubblica della Lituania, in collaborazione con la Conferenza Episcopale della Lituania.

3. Nella fase di preparazione al matrimonio canonico i nubendi sono informati circa l'insegnamento della Chiesa Cattolica sulla dignità, unità e indissolubilità del sacramento

del matrimonio, così come riguardo gli effetti civili del legame matrimoniale di cui alle leggi della Repubblica della Lituania.

4. Le decisioni dei tribunali ecclesiastici circa la nullità del matrimonio e le decisioni della Suprema Autorità della Chiesa circa lo scioglimento del vincolo matrimoniale devono essere notificate alle competenti autorità della Repubblica della Lituania al fine di definire gli effetti civili di tali provvedimenti in conformità con le norme della Repubblica della Lituania.

14. 1. La Repubblica della Lituania garantisce il diritto dei fedeli di fondare organizzazioni per perseguire i fini della Chiesa Cattolica e svolgere le proprie attività. Gli aspetti civili delle attività di queste organizzazioni sono regolati dalle norme della Repubblica della Lituania.

2. Le organizzazioni e le istituzioni dei fedeli possono assumere la denominazione di "cattolica" soltanto in presenza del consenso scritto della competente autorità ecclesiastica.

3. Lo Stato sostiene tali organizzazioni di fedeli e promuove la cooperazione su questioni di comune interesse, alle stesse condizioni previste per le organizzazioni non governative.

15. 1. La Repubblica della Lituania riconosce e garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di svolgere l'assistenza spirituale negli ospedali, negli orfanotrofi e in altri istituti di salute e di cure sociali e negli istituti di prevenzione e pena.

2. Il ministero pastorale negli istituti statali e municipali è regolato da un accordo tra le competenti autorità della Chiesa Cattolica e le competenti autorità della Repubblica della Lituania.

3. I membri del clero destinati a svolgere la loro attività negli istituti di cui al primo paragrafo di questo Articolo sono nominati e revocati con decreto dall'Ordinario del luogo.

16. 1. Nel rispetto della procedura prescritta dalle norme della Repubblica della Lituania, la Chiesa Cattolica istituisce enti di carattere caritativo e sociale.

2. Le attività e il mantenimento di enti di carattere caritativo o sociale della Chiesa cattolica sono regolate in conformità ai loro statuti ed alle norme della Repubblica della Lituania; essi hanno gli stessi diritti e doveri delle istituzioni erette per scopi simili.

3. La Chiesa Cattolica e la Repubblica della Lituania promuovono la cooperazione tra le loro istituzioni caritative e sociali.

4. Nel rispetto della procedura descritta dalle leggi, la Repubblica della Lituania assicura adeguate sovvenzioni alle istituzioni di carattere caritativo e sociale della Chiesa Cattolica che operano per il benessere pubblico.

17. Una Commissione Mista formata da rappresentanti di entrambe le Parti è istituita per dare svolgimento alle norme del presente Accordo.

18. Qualsiasi divergenza sorgesse in futuro circa l'interpretazione o l'applicazione di questo Accordo, le Parti procederanno di comune accordo ad una soluzione amichevole.

19. Questo accordo entrerà in vigore dal momento della reciproca notifica del compimento da parte delle Parti delle procedure necessarie per l'entrata in vigore.

Fatto in Vilnius il 5 maggio 2000 in due copie in Inglese e in Lituano, entrambi i testi facendo ugualmente fede.

Firma: 5 maggio 2000.